



CONGREGAZIONE DELLE ANCELLE
DELL'AMORE MISERICORDIOSO

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

NORMATIVA

Edizione 2013

CONGREGAZIONE DELLE ANCELLE
DELL'AMORE MISERICORDIOSO

MODELLO ORGANIZZATIVO
E DI GESTIONE

*individuazione dei
reati-presupposto*

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, a prescindere dal fatto che l'attività programmata si sia effettivamente svolta).

Sanzione: reclusione da sei mesi a quattro anni

- 1) Il reato di malversazione in danno dello Stato e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ben possono concorrere fra loro, atteso che la prima, avendo come scopo quello di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche (frodi attuate non destinando i fondi ottenuti alle finalità per le quali essi sono stati erogati), non postula che quelle prestazioni siano state ottenute con artifici o raggiri, mentre questi ultimi sono necessari ai fini della configurabilità dell'altro reato, consistente nel procurarsi con la frode prestazioni alle quali non si avrebbe diritto, ottenute le quali vi è soltanto l'eventualità che esse vengano destinate a scopi diversi, così realizzandosi anche la violazione dell'art. 316-bis cod. pen.
Cass. Pen. 7 novembre 1998, n. 4663
- 2) L'elemento soggettivo del reato di malversazione a danno dello Stato è costituito dal dolo generico, ossia dalla volontà cosciente di sottrarre le risorse allo scopo prefissato; ne consegue che sono irrilevanti le finalità di qualsiasi natura che l'agente abbia inteso perseguire.
Cass. Pen. 24 luglio 2001, n. 29541
- 3) L'elemento materiale del reato di malversazione a danno dello Stato si compone di un presupposto e della condotta. Il presupposto consiste nell'aver l'agente, estraneo alla Pubblica Amministrazione, ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico un contributo, una sovvenzione o un finanziamento destinati a una determinata finalità pubblica. La condotta consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta dalla predetta finalità, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.
Cass. Pen. 17 settembre 1998, n. 9881
- 4) Il reato di malversazione ai danni dello Stato - che consiste nella elusione del vincolo di destinazione gravante sui finanziamenti erogati per la realizzazione di una determinata finalità pubblica - si perfeziona nel momento in cui si attua la mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale erano stati ottenuti.
- 5) Cass. Pen. 28 novembre 2002, n. 40375

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengono, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

Sanzione: reclusione da sei mesi a tre anni. se la somma percepita è inferiore a 4.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822

- 1) Il reato si configura nell'ipotesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche conseguita dal mero utilizzatore o presentatore di documenti o dichiarazioni falsi o contenenti attestazioni contra verum circa la

presenza dei presupposti per la pubblica sovvenzione, dovendo invece l'agente rispondere del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato laddove egli stesso sia anche l'artefice delle suddette falsità.
Cass. Pen. 31 ottobre 2003, n. 41480

- 2) Il reato assorbe quello di falso ideologico, in quanto ne contiene tutti gli elementi costitutivi, dando così luogo ad un reato complesso.
Cass. Pen. 31 maggio 2006, n. 27598

Concussione (art. 317 cod. pen.)

Descrizione: Reato commesso dal pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Dal 2012 (legge Severino) la concussione non può essere commessa dall'incaricato del pubblico servizio (che risponde invece per il nuovo reato della concussione per induzione).

Sanzione: reclusione da sei a dodici anni

- 1) Il reato di violenza sessuale commesso mediante abuso di autorità può concorrere formalmente con il reato di concussione, non operando il principio di specialità trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi.
Cass. Pen. 20 novembre 2007, n. 1815
- 2) La differenza fra concussione e corruzione va individuata nella posizione dei soggetti: nella corruzione i due soggetti agiscono su un piano di parità e per loro concorde reciproca e libera volontà, in modo da realizzare un accordo illecito; nella concussione viceversa la volontà del privato è viziata, cioè compressa, alterata dal prepotere esercitato su di essa dal pubblico ufficiale.
Cass. Pen. 14 gennaio 1983, n. 281
- 3) I delitti di corruzione e di concussione, pur avendo in comune la obiettività giuridica, si differenziano perché nella corruzione i due soggetti agiscono su di un piano paritetico sì da dar luogo ad un contratto illecito, mentre nella concussione la volontà del privato è viziata dal prepotere del pubblico ufficiale che si esprime nella forma della coazione e della induzione, come quando la condotta intimidatrice consista nel prospettare un male maggiore ed imminente quale la irrogazione di una enorme sanzione pecuniaria. Nella corruzione, inoltre, colui che dà o promette non è vittima del timore incusso dal pubblico ufficiale ma conclude su piano paritario con il corrotto un negozio giuridico illecito in danno della Pubblica Amministrazione; nella concussione, invece, il privato, che dà o promette, è vittima dell'errore o del timore della pubblica autorità e agisce con volontà coartata.
Cass. Pen. 8 luglio 1986, n. 7252
- 4) Nella concussione il privato versa in stato di soggezione di fronte alla condotta del pubblico ufficiale, mentre nella corruzione i due soggetti vengono a trovarsi in posizione di sostanziale parità. Peraltro, l'eventuale insorgere di trattative tra il pubblico ufficiale ed il privato non comporta necessariamente il configurarsi del delitto di corruzione, quando la volontà del privato stesso sia coartata e non sia libera di determinarsi; né vale ad escludere la concussione il fatto che l'iniziativa sia stata presa dal privato e non dal pubblico ufficiale, allorché il primo abbia agito nel timore del danno minacciato gli dal secondo o per evitare maggiori danni e molestie.
Cass. Pen. 23 settembre 1993, n. 8651
- 5) È configurabile il reato di concussione non solo quando la volontà del privato sia coartata attraverso la minaccia di un danno, o fuorviata con inganno, ma anche quando comunque il privato si determini a tenere un comportamento che liberamente non avrebbe assunto, per il timore di subire un danno ove non si pieghi alla volontà del pubblico ufficiale.
Cass. Pen. 22 novembre 1983, n. 9956
- 6) Deve ravvisarsi condotta idonea ad integrare il delitto di concussione tentata nel comportamento del

componente di una commissione di esame che, dopo aver rivelato ad un candidato l'esito disastroso degli esami scritti, gli prospetti come unica possibile via per ottenere la promozione quella di farsi interrogare nella materia a lui riservata e richieda a tal fine una somma di denaro. Nel fatto è ravvisabile, da un lato, l'abuso dell'agente, consistente nell'approfittare della sua pubblica funzione di componente della commissione di esame allo scopo di farne mercimonio, e, dall'altro, il timore viziante la volontà del soggetto passivo a seguito della rappresentazione del male (bocciatura) che si sarebbe verificato in caso di mancata adesione alla richiesta di denaro.

Cass. Pen. 3 novembre 1992, n. 10617

Corruzione nelle varie forme previste dal codice penale

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Descrizione: Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Sanzioni: reclusione da 1 a 5 anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Descrizione: Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Sanzioni: reclusione da 4 a 8 anni

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Descrizione: Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Sanzioni: riduzione in misura non superiore ad un terzo delle pene previste per i corrispondenti reati commessi dal pubblico ufficiale.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Descrizione: Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Giurisprudenza sulla corruzione

1) In tema di concorso fra i reati di abuso di ufficio e di corruzione, poiché l'inciso "salvo che il fatto non costituisca più grave reato" impone di considerare detta ultima fattispecie come residuale, qualora la condotta di abuso d'ufficio sia compresa in quella di corruzione, parimenti contestata, il reato di abuso deve ritenersi assorbito in quello di corruzione.

Cass. Pen. 11 giugno 1998, n. 1680

2) Il delitto di corruzione è reato plurisoggettivo, nel quale l'elemento materiale è costituito dalle condotte convergenti del corruttore e del corrotto, e solo se entrambe sussistono il reato è configurabile.

Cass. Pen. 14 aprile 1983, n. 3007

Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o

la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio. Sostanzialmente si tratta della fattispecie descritta nel capoverso precedente, nella quale però l'offerta non venga accettata dal pubblico funzionario.

Sanzione: la stessa prevista per la ordinaria corruzione (propria o impropria), ridotta di un terzo

1) Ricorre l'ipotesi criminosa dell'istigazione alla corruzione e non quella della corruzione, allorché il pubblico ufficiale simuli l'accettazione di danaro o altra utilità ovvero della sua promessa con l'intenzione di denunciare il fatto e di assicurare alla giustizia l'istigatore alla corruzione.

Cass. Pen. 30 novembre 1988, n. 11680

2) Ai fini della sussistenza del reato di istigazione alla corruzione occorre che l'offerta o la promessa di danaro o di altra utilità sia effettiva, seria, potenzialmente e funzionalmente idonea ad indurre il destinatario a compiere o ritardare un atto dell'ufficio o del servizio, ovvero a fare un atto contrario ai doveri di ufficio, sicché possa provocare in lui turbamento psichico, facendo sorgere il pericolo che accetti l'offerta o la promessa. Il giudizio circa la serietà e l'idoneità dell'offerta va formulato "ex ante", con riferimento all'entità del compenso, alle qualità personali del destinatario ed alla posizione economica.

Cass. Pen. 4 aprile 1985, n. 3167

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee di stati esteri (art. 322-bis cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura nel caso in cui l'ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale.

Sanzione: reclusione da tre anni a otto anni

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri, tali da indurre in errore o arrecare danno allo stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione europea).

Sanzione: reclusione da un anno a cinque anni

1) Il delitto di falso documentale non può essere assorbito dal delitto di truffa, quando la falsificazione sia usata come mezzo di raggio, non essendo il primo reato elemento costitutivo al secondo.

Cass. Pen. 3 giugno 1983, n. 5186

2) Il delitto di truffa, se il raggio consiste nell'uso di un documento falso all'uopo preconstituito, concorre con quello di falso perché quest'ultimo non può essere assorbito dal primo, trattandosi di due azioni distinte che offendono beni giuridici del tutto diversi.

Cass. Pen. 27 marzo 1984, n. 2826

3) In materia tributaria, in caso di illeciti fiscali connessi al mancato pagamento di determinate imposte, può essere ravvisabile il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, qualora dalla dinamica dei fatti e sulla base di obiettivi elementi di riscontro si configuri una condotta truffaldina tipica ed in equivoca desunta dalle particolari modalità esecutive dell'evasione fiscale.

Cass. Pen. 30 gennaio 1998, n. 1233

4) Sussiste il rapporto di specialità tra il delitto di frode fiscale (art. 2 D.lgs n. 274 del 2000, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e quello di truffa ai dan-

ni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.) in quanto esso è connotato da uno specifico artificio e da una condotta a forma vincolata; inoltre, in tal senso depongono i meccanismi della repressione penal tributaria e i connessi incentivi al “ravvedimento”, in particolare la esclusione della rilevanza del tentativo ai sensi dell’art. 6 D.lgs n. 274 del 2000, e del concorso di persone ai sensi dell’art. 9 D.lgs n. 274 del 2000, che escludono che possano ascrivere anche a titolo di truffa ai danni dello Stato quelle condotte che previste e sanzionate nel D.lgs n. 274 del 2000, non hanno altra diretta finalità che l’evasione o l’elusione della obbligazione tributaria.

Cass. Pen. 15 dicembre 2006, n. 3257

- 5) Non sussiste rapporto di specialità tra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato consumata a mezzo della indebita evasione fiscale e quello di frode fiscale, sia perché quest’ultima non include o comprende tutti gli elementi del primo, sia perché si tratta di fattispecie volte alla tutela di interessi diversi, sia, infine, perché – quanto alla loro oggettività – nel reato di frode fiscale non occorre l’effettiva induzione in errore dell’amministrazione finanziaria né il conseguimento dell’ingiusto profitto con danno dell’Amministrazione.

Cass. Pen. 14 novembre 2007, n. 14707.

- 6) Quando il datore di lavoro si limiti ad esporre dati e notizie false in sede di denunce obbligatorie, è configurabile il reato di cui all’art. 37 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (qualora dal fatto deriva un’evasione contributiva per un importo mensile superiore a L. 5.000.000) e non il diverso reato di truffa, per il quale, oltre alle false dichiarazioni, devono sussistere artifici e/o raggiri di altra natura. (In applicazione di tale principio la corte ha ritenuto sussistere il reato di truffa nel caso in cui il datore di lavoro aveva falsamente dichiarato di avere corrisposto alla lavoratrice dipendente l’indennità di maternità, così conseguendo l’ingiusto profitto di conguagliare il relativo importo con i contributi dovuti).

Cass. Pen. 27 novembre 2000, n. 12169

- 7) Integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di cui all’art. 37 L. n. 689 del 1981, il datore di lavoro che, per mezzo dell’artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme come corrisposte ad lavoratore, induce in errore l’istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva. (La corte ha precisato che il meno grave reato, di cui all’art. 37 L. n. 689 del 1981, si differenzia dalla truffa sia per l’assenza di artifici e raggiri, sia per la finalizzazione del dolo specifico, consistente nel fine di non versare in tutto o in parte i contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatoria).

Cass. Pen. 27 febbraio 2007, n. 11184.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Sanzione: reclusione da un anno a sei anni

- 1) L’art. 640 bis cod. pen., al di là della non vincolante terminologia usata nella rubrica (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) configura un’ipotesi autonoma di reato rispetto alla truffa contemplata dall’art. 640 cod. pen.

Cass. Pen. 9 novembre 1998, n. 11582

- 2) La condotta di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si distingue da quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in ragione dell’assenza dell’elemento dell’induzio-

ne in errore attraverso la messa in atto di artifici o raggiri, che connota, in termini di fraudolenza, la condotta di truffa.

Cass. Pen. 25 novembre 2008, n. 45422

- 3) Il reato di malversazione in danno dello Stato e quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ben possono concorrere tra loro, atteso che la prima delle due norme anzidette, avendo come scopo quello di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche (frodi attuate non destinando i fondi ottenuti alle finalità per le quali essi sono stati erogati), non postula che quelle prestazioni siano state ottenute con artifici o raggiri, mentre questi ultimi sono necessari ai fini della configurabilità dell'altro reato, consistente nel procurarsi con la frode prestazioni alle quali non si avrebbe diritto, ottenute le quali vi è soltanto l'eventualità che esse vengano destinate a scopi diversi.

Cass. Pen. 7 novembre 1998, n. 4663.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura nel caso in cui l'ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale.

Sanzione: reclusione da quattro anni a dieci anni

- 1) La corruzione in atti giudiziari configura un reato autonomo e non una circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto ai delitti di corruzione.

Cass. Pen. 30 ottobre 1995, n. 3442

Induzione indebita a dare o promettere utilità, c.d. concussione per induzione (art. 319-quater cod. pen.)

Descrizione: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Sanzioni: Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando dei dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, l'ente può essere responsabile ai sensi del decreto 231 nei seguenti casi:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

Capo II

Disciplina delle società con azioni quotate

119. ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo che sia diversamente specificato, alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate).

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

l'art. 2623 cod. civ. è stato abrogato dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

l'art. 2624 cod. civ. è stato abrogato dal comma 34 dell'art. 37 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro (1).

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

AGGIOTAGGIO

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legis-

lativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni

CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 2635 c.c)

Descrizione: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Sanzioni: vedi descrizione

Omicidio colposo con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura quando si cagiona per colpa, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la morte di una persona.

Tra i reati che offendono i beni essenziali l'omicidio è senz'altro il più rilevante, consistendo nell'uccisione di una persona provocata da altra persona mediante un comportamento doloso o colposo ed in assenza di cause di giustificazione.

L'oggetto della tutela penale è, così, direttamente la vita umana, che viene perseguito, perfino contro la volontà dello stesso oggetto interessato, quale interesse della collettività (tanto che l'art. 579 cod. pen. punisce pure l'omicidio del consenziente).

Se l'oggetto materiale dell'azione criminosa è sempre un essere umano, il fatto materiale dell'omicidio concreta un reato a forma libera, poiché è indifferente il modo attraverso il quale la morte viene data e può consistere sia in un'azione positiva che in un'azione omissiva; sia nell'uso di mezzi fisici che psichici, diretti o indiretti.

L'omicidio è colposo quando l'agente determina la morte della persona per colpa.

Per l'individuabilità della circostanza aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'omicidio colposo, è sufficiente che sussista legame causale tra la violazione e l'evento dannoso; legame che ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle norme stesse, secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 cod. pen. Occorre, inoltre, che sia stata posta in essere una condotta anti-giuridica contemplata, anche in forma generica, da qualsiasi norma comunque preordinata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La terminologia adoperata dal codificatore («norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»), è riferibile, peraltro, non solo alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

Prima tra tali norme è, allora, quella posta dall'art. 2087 cod. civ., che istituisce il generalissimo principio dell'obbligo del datore di lavoro di tutelare le condizioni di lavoro, per tali intendendosi sia l'integrità fisica che la personalità morale dei prestatori di lavoro; tale norma, infatti, ha carattere sussidiario, di integrazione della specifica normativa antinfortunistica, con riferimento all'interesse primario della garanzia della sicurezza del lavoro ed importa l'inadempimento del dovere di sicurezza, non soltanto quando si inattuino le misure specifiche imposte tassativamente dalla legge, ma pure quando non si adottino, in mancanza di queste o nell'ipotesi della loro inadeguatezza rispetto all'evoluzione della tecnica ed al progresso scientifico, i mezzi comunque idonei a prevenire ed evitare i sinistri, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all'attività svolta.

Oltre all'attuazione dell'art. 2087 cod. civ., ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro sono da rispettare non soltanto le norme specifiche contenute nelle speciali leggi antinfortunistiche ma anche quelle che, seppure stabilite da leggi generali, sono ugualmente dirette a prevenire gli infortuni.

L'omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche può concorrere con altri reati. L'omissione di impianti o di segnali destinati alla prevenzione degli infortuni (art. 437 cod. pen.), anche se ascritta come reato autonomo, opera pure come circostanza aggravante del concorrente reato di omicidio colposo, essendo distinti e giuridicamente autonomi gli interessi offesi, rispettivamente la pubblica incolumità e la vita della persona; il che giustifica l'applicabilità al reato di omicidio colposo della circostanza aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che pure costituisce la condotta tipica descritta dall'art. 437 cod. pen. Il danno alla persona, infatti, non è compreso nell'ipotesi

complessa di cui al capoverso dell'art. 437, costituendo la morte effetto soltanto eventuale e non essenziale del disastro o dell'infortunio causato dall'omissione delle cautele: la punizione dell'uno e dell'altro reato, pertanto, non comporta duplice condanna per lo stesso fatto in quanto, essendo diverse le condotte e le rispettive oggettività giuridiche, non si può verificare assorbimento per diversità dell'elemento soggettivo, rispettivamente dolo e colpa.

Sanzione: reclusione da due anni a sette anni, aumentata fino al triplo, ma con un limite massimo di quindici anni, in caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone.

- 1) La circostanza aggravante sussiste non solo per la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche per l'omessa adozione di ogni idonea misura a protezione della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 cod. civ.*
Cass. Pen. 2 aprile 1983, n. 2825
- 2) La terminologia adoperata negli artt. 589 e 590 cod. pen., "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", è riferibile non solo alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.
Cass. Pen. 5 febbraio 1985, n. 1146
- 3) In tema di omicidio e lesioni colpose, per la ravvisabilità della circostanza del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista legame causale tra siffatta violazione e l'evento dannoso; legame che ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle norme stesse; secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 cod. pen., senza che possa ritenersi escluso solo perché il soggetto leso non sia un dipendente (o equiparato) dell'imprenditore obbligato al rispetto di tali norme. Ne consegue che deve ravvisarsi l'aggravante anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività e all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto sul luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi.
Cass. Pen. 20 aprile 1989, n. 6025
- 4) Ai fini dell'individuazione delle posizioni di garanzia, qualora nell'impresa vi siano più amministratori con diversi poteri, anche di fatto, l'accertamento della qualità di datore di lavoro va effettuato tenendo conto che tale qualità non deve essere intesa in senso esclusivamente civilistico, limitata cioè a chi è titolare del rapporto di lavoro, ma si estende a chi ha la responsabilità dell'impresa, con la conseguente possibilità della coesistenza, all'interno della medesima impresa, di più figure aventi tutte la qualifica di datore di lavoro cui incombe l'onere di valutare i rischi per la sicurezza, di individuare le necessarie misure di prevenzione e di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di sicurezza da parte del coobbligato.
Cass. Pen. 6 febbraio 2004, n. 4981
- 5) In tema di omicidio colposo ricorre l'aggravante della violazione di norme antinfortunistiche anche quando la vittima è persona estranea all'impresa, in quanto l'imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati, ma altresì nei riguardi di tutti coloro che possono comunque venire a contatto o trovarsi ad operare nell'area della loro operatività.
Cass. Pen. 7 febbraio 2008, n. 10842
- 6) Rettamente è affermata la responsabilità per il reato di omicidio colposo di un maestro incaricato di svolgere un corso di sci fuori pista, che abbia accompagnato in una zona nella quale era previsto il pericolo di valanghe alcuni allievi che siano poi stati investiti ed uccisi da una massa di neve staccatasi dall'anticima di un monte. Gli insegnanti, infatti, sono tenuti a vigilare sull'incolumità dei loro allievi nel periodo in cui si esercitano sotto la loro guida. Tale obbligo trova il suo fondamento in primo luogo nell'uso e nella prassi

si consolidata che deve ritenersi tacitamente richiamata ogniqualvolta si stipula un contratto, anche verbale, di insegnamento tra una scuola o un maestro ed un allievo. Al di fuori del contratto, l'obbligo trova fondamento anche nell'art. 2043 cod. civ. che impone di non provocare danni ingiusti.

Cass. Pen. 18 settembre 1991, n. 9665

- 7) Il soggetto che assuma il compito di guida-accompagnatore di un gruppo di escursionisti, attesa "la posizione di garanzia" di cui deve ritenersi investito, risponde del delitto di omicidio colposo in relazione alla morte di un escursionista, il quale, sia pure contravvenendo al generico, previo avvertimento di non allontanarsi dal gruppo, si sia avventurato, non imprevedibilmente, in un passaggio la cui particolare pericolosità non era stata in precedenza segnalata.

Cass. Pen. 24 marzo 2003, n. 13323

- 8) Il gestore di una piscina è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'articolo 40, comma secondo, cod. pen., in forza della quale è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti mediante l'idonea organizzazione dell'attività, vigilando sul rispetto delle regole interne e di quelle emanate dalla Federazione Italiana Nuoto, le quali hanno valore di norme di comune prudenza, al fine di impedire che vengano superati i limiti del rischio connaturato alla normale pratica sportiva. (Fattispecie nella quale, sulla base del suddetto principio, è stata annullata con rinvio, per illogicità di motivazione, la sentenza che aveva mandato assolto per insussistenza del fatto dal reato di omicidio colposo in danno di un frequentatore di una piscina il titolare dell'impianto cui era stato contestato di non essersi dotato di personale di salvataggio adeguato).

Cass. Pen. 14 dicembre 2005, n. 4462

- 9) Il responsabile di una società sportiva, che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l'esercizio delle attività e discipline sportive, è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, c.p. ed è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti ed ad adottare quindi quelle cautele idonee al fine di impedire che siano superati i limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione, ove tali cautele non adottate, del nesso di causalità con l'evento mortale occorso ad un utente dell'impianto sportivo.

Cass. Pen. 24 gennaio 2006, n. 16998

- 10) Nelle attività pericolose consentite, poiché la soglia della prevedibilità degli eventi dannosi è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni, maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre quanto più possibile il rischio consentito. Ne consegue che l'impossibilità di eliminazione del pericolo non può comportare una attenuazione dell'obbligo di garanzia, ma deve tradursi in un suo rafforzamento.

Cass. Pen. 17 novembre 2005, n. 7661

- 11) Il direttore d'albergo è titolare di una posizione di garanzia per i rischi che possono derivare dalla fruizione dei servizi prestati e non può trasferirla al cliente attraverso il contratto stipulato con il medesimo, nemmeno in relazione a quei pericoli connessi ad un utilizzo non corretto da parte del garantito degli stessi servizi, ma prevedibili dal garante. (Fattispecie relativa alla responsabilità del direttore di un albergo per la morte da annegamento di due ospiti che avevano utilizzato la piscina dell'esercizio negli orari in cui non era previsto il presidio di salvataggio, nonostante fossero stati predisposti cartelli che ammonivano sul divieto di accedere all'impianto negli stessi orari, ma non mezzi che impedissero materialmente di accedervi).

Cass. Pen. 22 ottobre 2008, n. 45698.

Lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 3, cod. pen.)

Descrizione: Il delitto di lesioni personali colpose è quello che più di frequente si accompagna alle condotte represses dal diritto penale del lavoro, anche perché rappresenta il risvolto penalistico del danno biologico.

L'evento, costituito dalle lesioni subite in assenza di dolo dell'autore dalla parte offesa, ricorre spesso nelle ipotesi di violazione delle norme lavoristiche: basta porre mente non solo alle evidenti conseguenze degli inadempimenti ai precetti antinfortunistici ed igienici, ma pure al danno alla salute, inteso come alterazione dell'equilibrio psico-fisico del soggetto, che quasi sempre si accompagna a comportamenti anche solo civilisticamente illeciti del datore di lavoro, quali ad esempio il licenziamento invalido, il demansionamento e la dequalificazione professionale, o l'uso illegittimo del potere disciplinare.

La circostanza aggravante della violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sussiste anche per l'omessa adozione di ogni idonea misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 cod. civ.

La terminologia «norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» è, infatti, riferibile non soltanto alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali, le quali tendono in genere a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui deve svolgersi.

E in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il disposto dell'art. 2087 ha carattere generale e non meramente contrattuale, come si desume dallo stessa rubrica («tutela delle condizioni di lavoro») nonché dal suo particolare contenuto normativo.

Ne consegue, pertanto, che, quantunque la norma sia inserita nel codice civile, anziché in una legge speciale, pone specifici doveri di comportamento, la cui effettiva inosservanza integra conseguentemente il delitto aggravato di cui al terzo comma dell'art. 590 cod. pen., allorché sia stata causa del relativo evento lesivo ai sensi dell'art. 40 cod. pen.

L'ultimo comma dell'art. 590 cod. pen., ai fini della perseguibilità d'ufficio del reato di lesioni personali colpose, annovera le lesioni commesse con violazione delle norme antinfortunistiche, delle norme relative all'igiene sul lavoro o determinanti malattie professionali; il terzo comma contempla invece come aggravante solo la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: dal rapporto tra tali commi deve dedursi che non è consentito ricomprendere estensivamente la violazione delle norme sull'igiene del lavoro tra le ipotesi aggravate.

Il reato di lesioni personali colpose è istantaneo, consumandosi al momento dell'insorgere della malattia prodotta dalle lesioni.

Durata e permanenza della malattia sono irrilevanti ai fini dell'individuazione del momento consumativo; se la condotta colposa causatrice della malattia non cessa, però, con l'insorgenza di questa, ma persistendo ne provochi un successivo aggravamento, il reato si consuma nel momento in cui si verifica l'ulteriore debilitazione.

Sanzione: per le lesioni gravi (malattia che renda inabili alle ordinarie occupazioni per oltre 40 giorni o che crei pericolo per la vita o indebolimento permanente di un senso o di un organo) reclusione da tre mesi a un anno e multa da euro 500 a euro 2000. Per le lesioni gravissime (malattia insanabile, perdita di un senso o di un organo, sfregio permanente del viso) reclusione da un anno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la sanzione per la più grave delle lesioni procurate, aumentata fino al triplo, con un limite massimo di cinque anni.

- 1) Il contenuto costitutivo del reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e quello del reato di lesioni colpose sono tra loro sostanzialmente diversi e l'uno non comprende l'altro; infatti nel reato di lesioni colpose l'elemento soggettivo è costituito appunto dalla colpa, mentre nell'altro reato è richiesto il dolo, che consiste nella coscienza di non adempiere l'obbligo giuridico di collocare gli impianti; nello schema legale tipico del primo non è inclusa la condotta costitutiva descritta nella fattispecie legale del secondo; i due reati si differenziano anche per la diversità dell'evento che nel delitto di rimozione-omissione dolosa è costituito dal comune pericolo di disastro o di un infortunio; invece, nel delitto di lesioni colpose l'evento è costituito dalle lesioni subite dalla parte offesa.

Cass. Pen. 24 febbraio 1984, n. 1648

Riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura quando una persona viene ridotta in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, consistente nello stato di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi.

L'art. 1, lett. d), della Convenzione supplementare di Ginevra del 7 settembre 1956 configura una condizione analoga alla schiavitù in presenza di «ogni istituzione o pratica in forza della quale un fanciullo o un adolescente minore degli anni 18 è consegnato sia dai suoi genitori o da uno di loro, sia dal suo tutore, ad un terzo, contro pagamento o meno, in vista dello sfruttamento della persona o del lavoro di detto fanciullo o adolescente».

La legge 3 agosto 1998, n. 269, ha previsto come reati che l'induzione alla prostituzione, il suo favoreggiamento, lo sfruttamento della prostituzione, nonché lo sfruttamento a fini pornografici dei minori affidati per ragioni di lavoro, nel quadro della lotta alla prostituzione, alla pornografia, al turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

Sanzione: reclusione da 8 anni a 20 anni

1) Non sussiste rapporto di specialità tra il delitto di maltrattamenti e quello di riduzione in schiavitù, trattandosi di reati che tutelano interessi diversi - la correttezza dei rapporti familiari nella prima ipotesi, lo "status libertatis" dell'individuo nella seconda - e che presentano un diverso elemento materiale, in quanto nei maltrattamenti è necessario che l'agente sottoponga la vittima del reato a vessazioni, mentre nel caso di riduzione in schiavitù è necessario che un soggetto eserciti su un altro individuo un diritto di proprietà, con la conseguenza che le due ipotesi di reato, sussistendone i presupposti, possono concorrere.

Cass. Pen. 30 settembre 2002, Sez. V, sent. n. 32363 del 30-09-2002

2) Condizione analoga alla schiavitù è una posizione di sottoposizione permanente al lavoro forzato e obbligatorio.

Cass. Pen. 20 gennaio 1984, n. 38550

Alienazione o acquisto di schiavi (art. 602, cod. pen.)

Il reato consiste nell'alienare, cedere, acquistare, impossessarsi o mantenere una persona che si trovi in stato di schiavitù.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.)

Il reato consiste nell'organizzazione e propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori

Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)

Il reato si realizza qualora qualcuno induca alla prostituzione di una persona minore di anni 18, ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)

Il reato consiste nello sfruttamento di minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero nel fare commercio o nel distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico o, ancora nel distribuire e divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori o, infine, cedere ad altri anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori.

Sanzione: per la produzione del materiale reclusione da sei anni a dodici anni e multa da euro 25.822 a 258.228; per la diffusione reclusione da un anno a cinque anni e multa da euro 2.582 a euro 51.645. Per la cessione a terzi del materiale reclusione fino a tre anni e multa da euro 1.549 a euro 5.164.

- 1) Non è configurabile il concorso tra il reato di detenzione di materiale pornografico ed il reato di pornografia minorile, dovendo applicarsi la più grave fattispecie della pornografia minorile, rispetto alla quale la detenzione costituisce un "post factum" non punibile.

Cass. Pen. 20 novembre 2007, n. 1814

- 2) Ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, sì che esulano dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore. (Nella specie il pericolo di diffusione è stato desunto dai giudici dal fatto che parte del materiale, per la cui produzione erano state utilizzate contemporaneamente molte minorenni e per il cui utilizzo l'imputato aveva avuto il consenso di queste, era detenuto in auto ed in alcune occasioni era stato mostrato a terzi).

Cass. Pen. 20 novembre 2007, n. 1814

- 3) Ai fini della configurabilità del reato di pornografia minorile (distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione del materiale pornografico con qualsiasi mezzo, anche in via telematica), se da una parte non basta la cessione di detto materiale a singoli soggetti, dall'altra è sufficiente che, indipendentemente dalla sussistenza o meno del fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre il relativo materiale, questo venga propagato ad un numero indeterminato di destinatari, come, ad esempio, si verifica nel caso in cui venga effettuata la cessione a più persone di fotografie pornografiche di minori mediante l'uso di una cosiddetta "chat line" (sistema di comunicazione in tempo reale che permette agli utenti di scambiarsi messaggi e altre informazioni in formato digitale e che è strutturato come uno spazio virtuale, suddiviso in tante stanze (canali) in cui diversi soggetti possono dialogare).

Cass. Pen. 27 settembre 2000, n. 2842

- 4) Sussiste il delitto di pornografia minorile qualora il soggetto inserisca foto pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti, ovvero quando le propaghi inviandole ad un gruppo o lista di discussione da cui chiunque le possa scaricare; mentre è configurabile l'ipotesi più lieve di detenzione del materiale pornografico quando il soggetto invii dette foto ad una persona determinata allegandole ad un messaggio di posta elettronica, sicché solo questa abbia la possibilità di prelevarle.

Cass. Pen. 11 febbraio 2002, n. 5397

- 5) Il delitto di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione di materiale pedo-pornografico non è un reato abituale e può concretizzarsi anche in un solo atto, e lo sfruttamento delle immagini pedopornografiche consiste non solo in un utile economico, ma in un qualunque vantaggio. (Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto che integrasse il delitto l'aver riversato in un CD-rom, distribuito all'interno di una scuola, un filmato pornografico relativo ad una ragazza minorenni, sfruttando le immagini della stessa al fine di diffamarla, in quanto aveva posto fine ad una relazione sentimentale con l'imputato).

Cass. Pen. 30 novembre 2006, n. 698.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)

Il reato si perfeziona nel momento in cui un soggetto consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori.

Sanzione: reclusione fino a tre anni e multa non inferiore a euro 1.549; la pena è aumentata fino a due terzi se il materiale detenuto è di ingente quantità.

- 1) Al fine di configurare il reato è necessario che si disponga o ci si procuri materiale pornografico ottenuto mediante lo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, atteso che nel nostro ordinamento, dal punto di vista generale, è lecita la detenzione di materiale pornografico stante la sua differenziazione da quello pedopornografico.
Cass. Pen. 23 settembre 2003, n. 36390
- 2) In tema di reati relativi alla pornografia minorile, mentre il delitto di pornografia minorile ha natura di reato di pericolo concreto, la detenzione del materiale pornografico richiede la mera consapevolezza del carattere pedo-pornografico del materiale detenuto, senza che sia necessario il pericolo della sua diffusione ed infatti tale fattispecie ha carattere sussidiario rispetto alla più grave ipotesi delittuosa della produzione di tale materiale a scopo di sfruttamento.
Cass. Pen. 7 giugno 2006, n. 20303
- 3) In tema di reati contro la libertà sessuale dei minori, ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 600 quater cod. pen., la disponibilità del materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori deve essere intesa come possibilità di libera utilizzazione di detto materiale, senza che ne sia necessario l'effettivo uso. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censura la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto sussistente il reato in questione nella detenzione di materiale pedopornografico, conservato in un vecchio quaderno, custodito in un armadio di cui era, comunque, garantito l'accesso in ogni tempo).
Cass. Pen. 27 settembre 2006, n. 36094
- 4) Integra il reato previsto dall'art. 600 quater cod. pen. la condotta consistente nel procurarsi materiale pedopornografico "scaricato" (cosiddetta operazione di "download") da un sito internet, in quanto il comportamento di chi accede al sito per procurarsi il materiale pedopornografico offende la libertà sessuale e individuale dei minori coinvolti come il comportamento di chi lo produce.
Cass. Pen. 20 settembre 2007, n. 41570
- 5) In tema di reato di detenzione di materiale pornografico, le condotte di procurarsi e detenere tale materiale non integrano due distinti reati ma rappresentano due diverse modalità di perpetrazione del medesimo reato, sì che non possono concorrere tra loro.
Cass. Pen. 9 ottobre 2008, n. 43189
- 6) Nel reato di detenzione di materiale pornografico l'elemento oggettivo consiste nelle condotte, tra loro alternative, del procurarsi, che implica qualsiasi modalità di procacciamento compresa la via telematica, e del disporre, che implica un concetto più ampio della detenzione, mentre l'elemento soggettivo, costituito dal dolo diretto, consiste nella volontà di procurarsi o detenere materiale pornografico proveniente dallo sfruttamento dei minori.
Cass. Pen. 20 settembre 2007, n. 41067

Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

Descrizione: Il delitto è commesso da chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La ricettazione si distingue dal riciclaggio in senso stretto perché quest'ultimo riguarda le attività che si esplicano sul bene di provenienza delittuosa trasformandolo o modificandolo parzialmente, nonché quelle che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa. Essa, poi, si distingue sia dal riciclaggio che dall'impiego di denaro, beni o utilità, di provenienza illecita per essere presente nella ricettazione solo una generica finalità di profitto, mentre le altre due fattispecie reitali richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto all'ultima delle due, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. La ricettazione è ravvisabile tutte le volte in cui la condotta delittuosa cada, oltre che sul denaro, su una cosa che abbia un certo valore, anche se non puramente economico, qualunque sia la sua misura; perciò anche la ricettazione di oggetti provenienti da un delitto che non sia contro il patrimonio si configura ugualmente come reato attinente al patrimonio, in dipendenza dell'illecito incremento patrimoniale derivante dall'acquisizione di beni di illegittima provenienza. Ulteriore presupposto della ricettazione è dunque l'esistenza di un delitto anteriore, seppure non è ancora giudizialmente accertato.

Sanzione: reclusione da due anni a otto anni e multa da euro 516 a euro 10.329

- 1) Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre, le dette fattispecie si distinguono, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. L'art. 648-ter c.p. è quindi in rapporto di specialità con l'art. 648-bis c.p. e questo lo è, a sua volta, con l'art. 648 c.p. (Sulla base di tali argomentazioni la suprema Corte ha escluso che potessero prospettarsi dubbi di incostituzionalità per indeterminatezza della fattispecie delineata dall'art. 648-ter c.p.).
Cass. Pen. 2 giugno 2000, n. 6534

Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)

Descrizione: Commette il delitto chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa: la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Il reato si commette attraverso il compimento delle specifiche operazioni di sostituzione e di trasferimento, nonché a quelle che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa delle cose o delle altre utilità; non è richiesta, invece, la finalizzazione della condotta al rientro del bene «ripulito» nella disponibilità dell'autore del reato presupposto.
Sanzione: reclusione da quattro anni a dodici anni e multa da euro 1.032 a euro 15.493, aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

- 1) La disposizione di cui all'art. 648 bis cod. pen. pur configurando un reato a forma libera, richiede che le

attività poste in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale.

Cass. Pen. 9 dicembre 2003, n. 47088

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)

Descrizione: Commette il delitto chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di ricettazione o riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; anche per tale reato la pena è aumentata quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Sanzione: reclusione da quattro a dodici anni e multa da euro 1.032 a euro 15.493, aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il legislatore vuole assicurare la protezione del «domicilio informatico», quale spazio ideale, ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici, di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto. La norma, peraltro, non si limita a tutelare i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nel diritto di escludere gli altri da questo domicilio, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente. La conseguenza è che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati tanto se il titolare del diritto di esclusiva è persona fisica, quanto se sia persona giuridica o altro ente. Il delitto, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, e quindi con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa.

Per «sistema informatico» deve intendersi un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione, anche parziale, di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di codificazione e decodificazione - dalla registrazione o memorizzazione, attraverso impulsi elettronici, su supporti adeguati, di «dati». Per «dati», poi, si intendono rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli («bit»), in combinazione diverse; dall'elaborazione automatica dei dati si generano «informazioni», costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

Ben possono concorrere i reati di accesso abusivo ad un sistema informatico e di frode informatica, in quanto si tratta di reati totalmente diversi, il secondo dei quali postula necessariamente la manipolazione del sistema, elemento costitutivo non necessario per la consumazione del primo: la differenza fra le due ipotesi criminose si ricava, inoltre, dalla diversità dei beni giuridici tutelati, dall'elemento soggettivo e dalla previsione della possibilità di commettere il reato di accesso abusivo solo nei riguardi di sistemi protetti, caratteristica che non ricorre nel reato di frode informatica.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Una delle condotte più ricorrenti che integrano questo reato è la detenzione di schede contraffatte per la decrittazione di trasmissioni televisive a pagamento. Altra condotta criminosa consiste nell'appropriarsi del numero seriale di un telefono cellulare appartenente ad altri, per realizzare un'illecita connessione alla rete di telefonia mobile attraverso la modifica del codice di un ulteriore apparecchio (la «clonazione»).

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.)

Commette il delitto chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. La stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di siffatte comunicazioni.

Integra, ad esempio, questo reato anche la semplice utilizzazione da parte di chi esercita un'attività commerciale, mediante un terminale in suo possesso, di una carta di credito contraffatta, poiché costui è legittimato ad usare il terminale di lettura della carta e l'accesso abusivo genera un flusso di informazioni ai danni del titolare della carta contraffatta diretto all'addebito sul suo conto della spesa fittiziamente effettuata.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)

Commette il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La pena edittale è più grave se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993, n. 547, in tema di criminalità informatica, che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento, reato punito dall'art. 635 cod. pen., in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore.

L'elemento psicologico del reato sta nella coscienza e volontà di danneggiare; a nulla rilevano il movente o le finalità per le quali il fatto sia commesso. Il reato sussiste anche quando l'azione sia posta in essere non al diretto scopo di nuocere, bensì quale mezzo per conseguire uno scopo diverso.

Per escludere la sussistenza del delitto di danneggiamento non basta che il danno causato sia di modesta en-

tità, ma è necessario che esso sia talmente esiguo da non poter integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa, ovvero un deterioramento di una certa consistenza ed evidenza.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

La pena è più elevata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici; è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.)

Commette il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La norma richiede che il danneggiamento si attui o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi oppure con distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.)

Il reato ricorre se il danneggiamento di sistemi informatici o telematici è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è più grave se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.)

È reato proprio che commette il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Il sistema per la creazione e la verifica di firme elettroniche sfrutta le caratteristiche dei sistemi crittografici a due chiavi. Un sistema crittografico garantisce la riservatezza del contenuto dei messaggi, rendendoli incomprensibili a chi non sia in possesso di una chiave per interpretarli. Nei sistemi crittografici a due chiavi, detti anche a chiave pubblica o a chiave asimmetrica, ogni utente ha una coppia di chiavi: una chiave privata, da non svelare a nessuno, con cui può decodificare i messaggi che gli vengono inviati e firmare i messaggi che invia, e una chiave pubblica, che altri utenti utilizzano per codificare i messaggi da inviargli e per decodificare la sua firma e stabilirne quindi l'autenticità. Per ogni utente, le due chiavi vengono generate da un apposito algoritmo, con la garanzia che la chiave privata sia la sola in grado di poter decodificare correttamente i messaggi codificati con la chiave pubblica associata e viceversa. Grazie alla proprietà delle due chiavi, inversa rispetto a quella appena descritta, un sistema di questo tipo è adatto anche per ottenere dei documenti firmati. Infatti, la chiave pubblica di un utente è la sola in grado di poter decodificare correttamente i documenti codificati con la chiave privata di quell'utente.

Associazione per delinquere per commettere i reati di cui all'art. 416 n. 6 cod. pen.

In base alla prima parte dell'art. 416 cod. pen. l'associazione per delinquere si ha quando tre o più persone di associano allo scopo di commettere più delitti. La pena si applica anche solo per la promozione o costituzione dell'associazione.

Sanzioni particolarmente pesanti, oltre che responsabilità amministrativa dell'ente ex decreto 231, si ha quando l'associazione per delinquere è finalizzata alla commissione dei seguenti reati:

- ◆ riduzione o mantenimento in schiavitù;
- ◆ prostituzione minorile;
- ◆ pornografia minorile;
- ◆ detenzione di materiale pornografico;
- ◆ pornografia virtuale;
- ◆ iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- ◆ tratta di persone;
- ◆ acquisto e alienazione di schiavi;
- ◆ promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o esecuzione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato;
- ◆ compimento di altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato.

La responsabilità amministrativa dell'ente per gli ultimi due reati indicati sussiste solo se il reato è commesso in presenza di almeno due delle seguenti cinque circostanze aggravanti:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali

Scambio elettorale politico - mafioso (art. 416 ter cod. pen.)

Il vigente codice penale, frutto della consistente legislazione antimafia prodotta a partire dagli anni novan-

ta, prevede che la pena stabilita per l'associazione mafiosa si applichi anche a chi ottiene la promessa di voti in cambio dell'erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 cod. pen.)

È il delitto commesso da chi priva una persona della libertà personale, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Importante evidenziare che è richiesto il dolo specifico consistente nella volontà di arricchirsi con il prezzo del riscatto. Non rientra quindi in questo ambito l'eventuale privazione della libertà personale commessa per altri fini (es. nell'attività sanitaria o assistenziale).

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

In questo caso lo scopo dell'associazione è la commissione dei seguenti delitti: produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La punibilità, quindi, riguarda anche la semplice detenzione illecita di una quantità di stupefacenti superiore ai limiti massimi stabiliti con decreto ministeriale.

Associazione per delinquere commi da 1 a 5 (art. 416 cod. pen.)

L'associazione per delinquere si ha quando tre o più persone di associano allo scopo di commettere più delitti. La pena si applica anche solo per la promozione o costituzione dell'associazione.

Nelle ipotesi sopra elencate la responsabilità amministrativa dell'ente si riferiva all'associazione finalizzata alla commissione di specifici reati. In questo caso, si colpisce, seppure con sanzioni amministrative di minor entità, l'associazione per delinquere diretta alla generalità dei reati.

Illegale fabbricazione, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di comuni armi da sparo (art. 407, comma 2, lettera a, numero 5 cod. proc. pen.)

Ai fini della corretta definizione delle contromisure che l'ente è tenuto – eventualmente – ad apportare, occorre individuare la tipologia di armi cui la norma fa riferimento.

Sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.

Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

Le armi da sparo sono le seguenti: a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia; b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale; c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale; d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico; e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico; f) le rivoltelle a rotazione; g) le pistole a funzionamento semiautomatico; h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.

Sono considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi.

Sono armi clandestine le armi comuni da sparo non catalogate dal Ministero dell'Interno e le armi comuni e le canne prive dei dovuti contrassegni e sigle.

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 cod. pen.)

È il delitto commesso da chiunque adopera violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. È necessaria la querela della persona offesa dal reato.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cod. pen.)

È il delitto commesso da chi compie atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.)

È il delitto commesso da chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocimento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.)

È il delitto commesso da chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.)

È il delitto commesso da chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Il reato in questione non si può cumulare con quello relativo alla preparazione e vendita di sostanze adulterate. Infatti le ipotesi di reato contravvenzionale previste dall'art. 5, lett. g), della legge 30 aprile 1962 n. 283, riguardanti la preparazione, vendita, somministrazione di sostanze alimentari con aggiunta di additivi chimici non autorizzati, hanno valore sussidiario rispetto alle ipotesi delittuose previste dall'art. 516 cod. pen., riguardanti la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, in quanto, a prescindere dalla diversa oggettività giuridica delle due norme, entrambe riguardano e tutelano in sostanza la genuinità dei prodotti alimentari. Ne consegue, pertanto, che fra i due reati non è configurabile il concorso formale, restando le ipotesi contravvenzionali assorbite da quelle più gravi punite dal codice penale.

In merito alla differenza tra le due fattispecie, il delitto di cui all'art. 516 cod. pen. ha la finalità di garantire l'ordine economico esposto a pericolo da colui che, intenzionalmente, produca o ponga in vendita sostanze alimentari dichiarate genuine pur non essendo tali; le contravvenzioni in materia alimentare hanno invece per scopo il superiore interesse della salvaguardia della pubblica salute e, pertanto, sono dirette a colpi-

re tutti i comportamenti di produttori e commercianti che, sia pure non dolosamente, producano o distribuiscono prodotti che abbiano carenza degli elementi nutritivi prescritti dalle leggi vigenti. Di conseguenza, mentre per tale contravvenzione è sufficiente che risulti dimostrata la coscienza e volontarietà della condotta posta in essere, per il delitto di cui all'art. 516 cod. pen. deve essere raggiunta la prova della sussistenza del dolo.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.)

È il delitto commesso da chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen.)

È il delitto commesso da chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. È necessaria la querela della persona offesa. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra indicati.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen.)

È il delitto commesso da chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari o da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Reati previsti dagli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge in materia dei diritti d'autore).

compie i reati previsti dalla legge sul diritto d'autore:

- 1) chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa;
- 2) chi compie una qualunque delle violazioni previste dall'art. 171 della legge sul diritto d'autore su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore e alla reputazione dell'autore;
- 3) chi abusivamente duplica per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene, a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);
- 4) chi, al fine di trarne profitto, su supporti con contrassegnati SIAE, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64 sexies della legge 633/41, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter della stessa legge, ovvero distribuisce, vende e concede in locazione una banca dati;
- 5) chi, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri e supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- 6) chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati
- 7) chi, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della Tv con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico duplicazioni e produzioni abusive;
- 8) chi detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della Tv con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- 9) chi, in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- 10) chi introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- 11) chi fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui al-

l'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati principalmente con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione delle predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimento dell'autorità amministrativa e giurisdizionale;

- 12) chi abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per TV, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- 13) chi riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- 14) chi, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- 15) chi, esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- 16) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- 17) chi dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di diritto d'autore;
- 18) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IN CUI IL SOGGIORNO È IRREGOLARE

art. 2 comma 12 bis TU Immigrazione

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (*Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato*) sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Art. 727-bis. cod. pen. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis. cod. pen. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 137 (sanzioni penali per violazione di norme ambientali)

Comma 3: Chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni.

Comma 5 primo periodo: Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.

Comma 13: si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Comma 2: quando le condotte descritte al comma 1 (chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata) riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Comma 5 secondo periodo: se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Comma 11: chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni (art. 103: scarichi sul suolo; art. 104 scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 256 gestione dei rifiuti

Comma 1 lettera a: chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.

Comma 6 primo periodo: chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Comma 1 lettera b: chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Comma 3 primo periodo: chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Comma 5: chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Comma 3 secondo periodo: chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Comma 4: Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 257 (bonifica dei siti)

Comma 1: chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Comma 2: Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.)

Comma 4 secondo periodo: Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, (8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione) che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a),(la gestione dei rifiuti deve avvenire: nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 (Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario) ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Secondo periodo: Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 259

Comma 1: Traffico illecito di rifiuti: chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 260

Comma 1: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Comma 2: Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 260 bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Comma 6: Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Comma 7 secondo e terzo periodo: Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. secondo periodo: Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. terzo periodo: Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Comma 8 primo periodo: Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale.

Comma 8 secondo periodo: la pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 279 Sanzioni

Comma 5: nei casi previsti dal comma 2 (Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione) si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

L. 7 febbraio 1992, n. 150 (commercio internazionale di animali e piante in via di estinzione)

Art. 1 comma 1: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e mo-

dificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Art. 2 commi 1 e 2: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Art. 6 comma 4: Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. (comma 1). Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Reati richiamati dalla legge 150 del 1992 art. 3 bis comma 1, contenuti nel Regolamento CE n. 338/97 art. 16 paragrafo 1

- a) Introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati
- b) Falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
- c) Uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;
- d) Omessa o falsa notifica all'importazione;
- e) Il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti.

Legge n. 549/93 art. 3 comma 6 (misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

- a) La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
- b) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
- c) Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto

potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)] (4).

- d) L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
- e) Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
- f) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

D. Lgs. 202/07 Inquinamento provocato da navi e conseguenti sanzioni

Art. 9 comma 1: Inquinamento colposo - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Art. 8 comma 1: Inquinamento doloso - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Art. 9 comma 2: Inquinamento colposo - Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Art. 8 comma 2: Inquinamento doloso - Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.